

## Modifica dell'art. 32 della LR 31/1998

Art. \_\_\_\_\_

Relazione illustrativa e tecnica

Con la presente proposta si intende aggiornare l'art. 32 della L.R. 31/98, alle più recenti norme nazionali in tema di valorizzazione delle risorse umane interne nel Sistema Regione, in particolare, si recepisce, calandolo nella realtà normativa regionale, quanto previsto dall' art. 3, comma 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, che ha modificato l'art. 28 del D.lgs. 165/2001, allineandolo, altresì, ai principi fondamentali contenuti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione

Nel concreto, la norma ha come finalità la valorizzazione delle competenze acquisite dal personale alle dipendenze delle Amministrazioni del Sistema regione ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale, individuando dei principi di carattere generale.

A tal fine la norma inserisce dopo il comma 3 il comma 3 bis nell'art 32 - Accesso alla dirigenza - della L.R. 13/11/1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione."

La disposizione prevede che fino al 30 per cento dei posti resi disponibili per l'accesso alla dirigenza, fatti salvi quelli riservati ai concorsi pubblici (almeno il 50% dei posti previsti dal Piano del fabbisogno del personale) sia riservato al personale a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale che abbia prestato servizio per almeno cinque anni nell'area o categoria apicale. Si prescrive che nei concorsi a tal fine banditi dall'Amministrazione regionale siano presi in considerazione ed adeguatamente valorizzati i titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, la natura e il numero degli incarichi rivestiti e le valutazioni conseguite. Per l'espletamento delle prove sono nominati quali componenti delle commissioni esaminatrici professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza.

Pertanto, al fine di recepire nell'ordinamento regionale la disposizione di cui all' art. 3, comma 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, si introduce il seguente comma:

### Testo

Dopo il comma 3 dell'art. 32 della L.R.31/98 è inserito il seguente comma:

3-bis. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata alle procedure unificate di cui al comma 1, una quota non superiore al **30 per cento dei posti residui** disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata **al personale in servizio** a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto dell'esperienza, delle attitudini, della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio, di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e della durata degli incarichi rivestiti con specifico riferimento alle fattispecie contemplate dal CCRL vigente e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tale fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte a risposta sintetica e orali di esclusivo carattere attitudinale ed esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.